

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
seduta del 25/07/2014

Oggetto: Approvazione definitiva della variante parziale n. 19/2014 al vigente PRGC ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della LR 56/77 e s.m.i.

Premesso che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2014, che si richiama integralmente, è stata adottata la variante parziale n. 19/2014 al vigente PRGC ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7, della L. R. n.56/77 e s.m.i, concernente l'ammissibilità di trasformazione della destinazione d'uso, da alberghiero a residenziale, di un fabbricato esistente.

In particolare la suddetta deliberazione e i relativi elaborati tecnici contengono:

- la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale" (art. 17, comma 7);
- la dicitura "le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni" (art. 17, comma 2)
- la verifica delle condizioni (e dei limiti dimensionali) di classificazione come parziale della variante (art. 17, comma 5);
- la verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 6 (art. 17, comma 6);
- la verifica della compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati (art. 17, comma 7);
- la verifica delle procedure di valutazione ambientale strategica;

quanto al "prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga" (art. 17, comma 7), è presente la dichiarazione del redattore dalla quale si evince che [...] *"Dalla verifica dei dati di progetto, del PRGC vigente, di ciascuna area normativa, si evince che la Capacità Insediativa Teorica di Piano non varia in quanto i dati dell'all. 2 alla scheda C della sez. I (che si riporta integralmente) raggruppa in un'unica Area Normativa RS/C (PEC di riferimento n.5) entrambe le quantificazioni e previsioni"* [...]

la suddetta deliberazione, compresi gli allegati tecnici, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è stata depositata in visione presso la Segreteria comunale e pubblicata, unitamente ai medesimi allegati tecnici, sul sito informatico del Comune di Macugnaga per trenta giorni consecutivi, esattamente dal 08/05/2014 al 07/06/2014, come da avviso pubblicato all'albo pretorio on-line in data 08/05/2014; l'avviso recava i termini per la presentazione delle osservazioni e proposte nel pubblico interesse, ovvero dal 23 maggio 2014 al 07 giugno 2014.

l'avviso di pubblicazione e deposito della variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. è stato inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 21 del 22/05/2014.

a seguito della pubblicazione e deposito della variante n.19/2014 al P.R.G. vigente non risultano pervenute osservazioni e/o proposte nel pubblico interesse, come certificato dal funzionario dell'Ufficio Protocollo comunale con dichiarazione prot. n.3141 del 02/07/2014, agli atti.

con nota del Comune di Macugnaga del 08/05/2014, prot. 1968, la delibera di adozione, comprensiva degli allegati tecnici, è stata trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, Pianificazione territoriale e Infrastrutture per il pronunciamento di competenza sulla compatibilità della medesima con il Piano territoriale provinciale ed i progetti sovracomunali approvati, nonché alla Soprintendenza ed al Ministero.

con deliberazione della Giunta provinciale n. 67 del 13.06.2014, integrata della relazione istruttoria del 03/06/2014, la Provincia si è pronunciata positivamente in merito alle condizioni di classificazione come parziale (art. 17, comma 5), in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 (art. 17, comma 6) e sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati (art. 17, comma 7) di competenza provinciale o di altri enti di cui questa amministrazione abbia conoscenza.

con nota accompagnatoria della suddetta D.G.P., prot. n. 19536 del 20.06.2014, si invitava, per una corretta conclusione della procedura dal punto di vista formale, in base alla circolare Varianti parziali dei piani regolatori: indirizzi e direttive, parte integrante della DGP n. 329 del 9.11.2000, nell'ambito dell'approvazione definitiva della variante, a recepire le seguenti indicazioni:

esplicitare nel deliberato della delibera di approvazione gli esiti della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS (art 3 bis della legge regionale 5.12.1977, n. 56, e successive modificazioni e delibera di Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931), precisando:

- *gli atti amministrativi di adozione della documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente;*
- *le risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e i contributi del processo partecipativo;*
- *gli atti amministrativi relativi all'espressione del parere motivato reso dall'autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica appositamente individuata.*

inoltre, secondo le indicazioni rese, in via collaborativa, nella scheda istruttoria allegata alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 67 del 13.06.2014, si ritiene opportuno che il Consiglio comunale richiami e faccia proprie le risultanze istruttorie e le conseguenti determinazioni in ordine alla esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, assunte con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 23.04.2014, che ivi integralmente si richiama.

fatto salvo il regime di competenza delineato con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2014 e n. 21 del 05/02/2014 che individuano l'Autorità Procedente e l'Autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità alla VAS, al fine di mantenere la necessaria separazione tra le suddette autorità, in ottemperanza al principio di separazione e distinzione tra autorità procedente ed autorità competente, posto a presidio dell'imparzialità di detta valutazione.

Ciò premesso,

Vista la relazione di variante n. 19/2014, relativa al progetto definitivo predisposta dal redattore, arch. Giacomo Prini di Stresa, pervenuta e registrata a PG. n.3079 in data 30/06/2014, ove si dichiara (a pag. 3) che:

La variante in oggetto rientra infatti nelle casistiche di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto ne soddisfa tutte le condizioni.

Si riporta di seguito il testo del comma 5:

5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;*
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;*
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;*
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;*
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;*
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.*

Le modifiche proposte nella presente variante sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.

Viste inoltre le TABELLE DI VERIFICA ALLEGATA AL PROGETTO DEFINITIVO Variante Parziale n. 19/2014 ai sensi dell' ART. 17 comma 5, nelle quali il medesimo redattore dichiara che:

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge per le varianti parziali si precisa che l'edificio in oggetto della presente Variante ha una superficie di mq. 282,98 < mq. 500,00

- La trasformazione da destinazione alberghiera a destinazione residenziale non modifica le quantità delle aree a standards in quanto nella predisposizione del PEC di riferimento (Area RS/C n.5) sono stati adottati, al fine del calcolo, lo stesso parametro (27,5 mq/ab)

- Dalla verifica dei dati di progetto, del PRGC vigente, di ciascuna area normativa, si evince che la Capacità Insediativa Teorica di Piano non varia in quanto i dati dell'all. 2 alla scheda C della sez. I (che si riporta integralmente) raggruppa in un unica Area Normativa RS/C (PEC di riferimento n.5) entrambe le quantificazioni e previsioni.

Per tutto quanto sopra riportato;

Considerato concluso l'iter procedurale previsto, e quindi di poter provvedere all'approvazione definitiva della variante parziale n. 19/2014 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art.17, comma 7, della L.R. n.56/77 e s.m.i. che si compone dei seguenti elaborati in formato elettronico, acquisiti a protocollo comunale in data 30/06/2014 e registrati al n.3079, conformi a quelli cartacei pervenuti in data 21/07/2014, PG. n. 3504, redatti dai professionisti individuati arch. Giacomo PRINI, nato a Stresa il 05/03/1960, residente a Gignese (VB) via del Motto n.8, c.f. PRNGCM60C05I976R, con studio professionale in Stresa (VB), via Roma n.33, P.IVA 01080840034, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del Verbano, Cusio, Ossola al numero 402 e dott. geol. Corrado CASELLI, nato a Omegna il 25/07/1968, , c.f. CSLCRD68L25G062W, residente e con studio professionale a Comerio (VA) via Prada n.20, P.IVA 03071070126, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia con il n.1194, costituiti da:

- PROGETTO DEFINITIVO - RELAZIONE
- PROGETTO DEFINITIVO - TABELLE DI VERIFICA QUANTITATIVA DI RAFFRONTO Art. 17 comma 5
- PROGETTO DEFINITIVO - ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI E PROGETTO DI VARIANTE
- PROGETTO DEFINITIVO - Tavola n° P/2 V.19 VIGENTE – ESTRATTO PLANIMETRIA DI P.R.G.C. VIGENTE PECETTO-STAFFA
- PROGETTO DEFINITIVO - Tavola n° P/2 V.19 PROGETTO DI VARIANTE – ESTRATTO PLANIMETRIA DI P.R.G.C. PROGETTO DI VARIANTE PECETTO-STAFFA

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 T.U.E.L.;

Dato atto che lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici sono pubblicati sul sito web comunale ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art.39 del D.lgs 33/2013

Vista la L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.

Visti il D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. e la D.G.R. n.12-8931 del 9 giugno 2008

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. **di approvare** le premesse, che sono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione della presente delibera.
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della LR 56/77 e ss.mm.ii., la variante parziale n.19/2014 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art.17, comma 7, della L.R. n.56/77 e s.m.i. che si compone dei seguenti elaborati, in formato elettronico, acquisiti a protocollo comunale in data 30/06/2014 e registrati al n.3079, conformi a quelli cartacei pervenuti in data 21/07/2014, PG. n.

3504, redatti dai professionisti individuati arch. Giacomo PRINI, nato a Stresa il 05/03/1960, residente a Gignese (VB) via del Motto n.8, c.f. PRNGCM60C05I976R, con studio professionale in Stresa (VB), via Roma n.33, P.IVA 01080840034, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del Verbano, Cusio, Ossola al numero 402 e dott. geol. Corrado CASELLI, nato a Omegna il 25/07/1968, , c.f. CSLCRD68L25G062W, residente e con studio professionale a Comerio (VA) via Prada n.20, P.IVA 03071070126, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia con il n.1194, costituiti da:

PROGETTO DEFINITIVO - RELAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO - TABELLE DI VERIFICA QUANTITATIVA DI RAFFRONTO Art. 17 comma 5

PROGETTO DEFINITIVO - ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI E PROGETTO DI VARIANTE

PROGETTO DEFINITIVO - Tavola n° P/2 V.19 VIGENTE – ESTRATTO PLANIMETRIA DI P.R.G.C. VIGENTE PECETTO-STAFFA

PROGETTO DEFINITIVO - Tavola n° P/2 V.19 PROGETTO DI VARIANTE – ESTRATTO PLANIMETRIA DI P.R.G.C. PROGETTO DI VARIANTE PECETTO-STAFFA

3. **di dare atto** che la presente variante parziale n. 19/2014 al vigente PRGC rientra nelle casistiche di cui al comma 5 e 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto ne soddisfa tutte le condizioni, come meglio esplicitato in premessa, ed enunciato nella relazione del progetto definitivo di variante e dalle tabelle di verifica, redatte dai progettisti, e qui allegate, come approvate al precedente punto 2.
4. **di dare atto**, con riferimento al comma 7 della art. 17 della L.U.R., che la dimostrazione del rispetto dei parametri di cui all'art. 17, comma 5, della L.U.R., lettere c), d), e), f) e i dati relativi alla Capacità Insediativa Residenziale - in seguito C.I.R. - di PRGC vigente è riportata nelle allegate TABELLE DI VERIFICA QUANTITATIVA DI RAFFRONTO, come meglio esplicitato in premessa, redatte dai progettisti, e qui allegate, come approvate al precedente punto 2
5. **di dare atto** che le modifiche della presente variante parziale n. 19/2014 al vigente PRGC sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.
6. **di recepire** le indicazioni riportate nella nota accompagnatoria alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 del 13.06.2014, prot. n. 19536 del 20.06.2014, provvedendo a introdurre nella presente deliberazione le seguenti precisazioni:
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 05/02/2014, è stata avviata la procedura di VAS, fase di verifica di assoggettabilità, sulla previsione della presente variante parziale al PRG; individuando nel contempo l'Autorità Procedente, l'Autorità competente, i componenti l'OTC, e i soggetti competenti in materia di VAS;
 - in data 22/02/2014 a prot. n.907, è stato acquisito il documento denominato "RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA", a firma dei professionisti incaricati, dell'arch. Giacomo PRINI, con studio professionale in Stresa (VB), e dott. geol. Corrado CASELLI, studio professionale a Comerio (VA), ad oggetto "CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DA ALBERGHIERO A RESIDENZIALE DI UN FABBRICATO ESISTENTE" (FEB.2014);
 - con verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 7 aprile 2014 (convocata con nota del 04/03/2014, prot. 1064) sulla base dei pareri pervenuti e dell'approfondimento dei temi segnalati, si è preso atto che la posizione prevalente sul procedimento è che la presente variante al P.R.G. n. 19/2014 non sia da assoggettare a processo valutativo di VAS;
 - in data 16/04/2014 è stato sottoscritto il "Parere in materia di Valutazione Ambientale Strategica" redatto dall'Organo Tecnico di cui all'art. 7 della L.R. 40/98, come individuato con D.G.C. n. 21 del 05/02/2014, che, a seguito dell'iter procedimentale ed alla luce dei pareri pervenuti in sede dei lavori della Conferenza di Servizi, propone l'esclusione della fase di valutazione ambientale strategica della Variante Parziale al P.R.G. N° 19/2014 del Comune di Macugnaga, senza prescrizioni, registrato a protocollo comunale n.1770 in data 17/04/2014;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 23/04/2014 è stato quindi approvato: il "RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA", a firma dei professionisti incaricati, arch. Giacomo PRINI e dott. geol. Corrado CASELLI, sopracitato, acquisito a protocollo comunale n.907 in data 22/02/2014, ad

oggetto "CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DA ALBERGHIERO A RESIDENZIALE DI UN FABBRICATO ESISTENTE" (FEB.2014).;

il "Parere in materia di Valutazione Ambientale Strategica", registrato a protocollo comunale n.1770 in data 17/04/2014, redatto dall'Organo Tecnico di cui all'art. 7 della L.R. 40/98, in data 16/04/2014, che, a seguito dell'iter procedimentale ed alla luce dei pareri pervenuti in sede dei lavori della Conferenza di Servizi, propone l'esclusione della fase di valutazione ambientale strategica della Variante Parziale al P.R.G. n° 19/2014 del Comune di Macugnaga, di cui alla delibera di G.C. n. 21 del 05/02/2014;

ed è stato stabilito di escludere dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, sulla base degli atti intervenuti, la proposta di variante parziale n.19/2014 al PRG vigente, ad oggetto "CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DA ALBERGHIERO A RESIDENZIALE DI UN FABBRICATO ESISTENTE", ritenendo assolti gli obblighi in materia.

7. **di recepire** conseguentemente ed integralmente, le risultanze della deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 23/04/2014, in ogni caso salvaguardando il fondamentale principio di separatezza tra l'organo, ovvero articolazione interna della stessa Amministrazione procedente, individuato quale autorità preposta alla VAS, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'organo individuato per l'adozione dei provvedimenti conclusivi, quale autorità procedente, che recepisce, adotta o approva il piano o il programma, ai sensi della D.G.C. n. 15/2014.
8. **di dare atto** che:
 - lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici sono pubblicati sul sito web comunale ai sensi dell'art.39 del D.lgs 33/2013;
 - la presente variante parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R. ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56-77 e ss.mm.ii e sul sito web comunale ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del Dlgs 33/2013.
 - La presente deliberazione di approvazione unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG saranno trasmessi in formato elettronico alla Provincia del VCO, alla Regione Piemonte, alla Soprintendenza ed al Ministero, ai sensi di legge.
9. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000, con separata e successiva votazione.